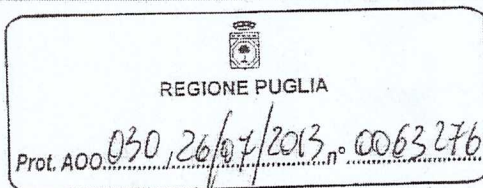




REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
SERVIZIO AGRICOLTURA



Ai Sig.ri Sindaci

Oggetto: Decreto Assessore Risorse Agroalimentari n. 1 del 22/07/2013 "Determinazione del periodo vendemmiale delle fermentazioni e delle rifermentazioni".

Si trasmette, in allegato, copia del Decreto n. 1 del 22/07/2013 dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, avente ad oggetto " Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Campagna vitivinicola 2013/2014. Determinazione del periodo vendemmiale, delle fermentazioni e delle rifermentazioni", pubblicato nel BURP n. 103 del 25/07/2013 con invito a voler predisporre la relativa pubblicazione all'Albo Comunale.

Tanto, per i successivi adempimenti di competenza.
Cordialità

L'Istruttore

p.a. Francesco Palmisano

La Responsabile di P.O.

Sig.ra Porzia Di Bari

**DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE
AGROALIMENTARI 22 luglio 2013, n. 1**

Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Campagna vitivinicola 2013/2014. Determinazione del periodo vendemmiale, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.

Visto il Reg.(CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg.(CE) 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;

Visto il Reg.(CE) n.555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

che fissa al 26/07/2013 l'inizio del periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2013/2014 e proroga il termine al 31 dicembre 2013 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva;

Considerato che occorre determinare nella Regione Puglia, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione, nonché il termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel rispetto della normativa Comunitaria e Nazionale sopra specificata;

Per quanto specificato in premessa;

DECRETA

Art. 1

Periodo vendemmiale

1. Il periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2013/2014 inizia il 26 luglio 2013 e termina il 30 novembre 2013.
2. Tale periodo è prorogato al 31 dicembre 2013 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati a condizione che sia stata presentata dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.

Art. 2

Periodo fermentazioni

1. Il periodo entro il quale possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 26 luglio 2013 e termina il 31 dicembre 2013.
2. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo di telegramma, fax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, (ICQ) Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari con sede in Via G. Falcone e P. Borsellino 2, 70125 - Bari.
3. È vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in auto-

clave per la preparazione dei vini spumante, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelli che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Art. 3

Detenzione delle vinacce

1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno della fine del periodo vendemmiale, così come determinato all'art. 1 del presente provvedimento.

Per dette vinacce si applicano le norme sul "ritiro sotto controllo" di cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Mipaaf come sostituito dal D.M. n. 7407 del 04 agosto 2010.

Gli organi preposti alla vigilanza per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

I Sindaci dei Comuni della Regione Puglia sono incaricati di disporre la pubblicazione del presente Decreto nei rispettivi albi comunali.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 22 luglio 2013

L'Assessore
Fabrizio Nardoni